C12202 - UNIBON-CONSORZIO GRANTERRE CASEIFICI E ALLEVAMENTI/NEWCO
Provvedimento n. 27452

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Unibon S.p.A. e Consorzio Granterre Caseifici e Allevamenti Soc. Coop. Agr., pervenuta in data 15 novembre 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Unibon S.p.A. (di seguito Unibon) è una società holding che detiene, mediante la società controllata Ebe S.p.A., il 100% della I.S. Holding S.p.A., società che a sua volta controlla la Grandi Salumifici Italiani S.p.A. (di seguito GSI). Unibon è una *shifting company* senza assetti prestabiliti di controllo; nel 2017, essa ha fatturato, interamente in Italia, circa 378 milioni di euro. La GSI, con sede a Modena, è attiva nella produzione e commercializzazione, in Italia e all'estero, di salumi e prodotti affini, nonché nella commercializzazione di carni e di relativi sottoprodotti, oltre che di secondi piatti pronti.

2. Consorzio Granterre Caseifici e Allevamenti Soc. Coop. Agr. (di seguito Granterre) è una società cooperativa attiva nel settore della lavorazione e del confezionamento di prodotti lattiero caseari, quali panna, burro e formaggi duri, tra cui soprattutto parmigiano reggiano. Essa realizza il proprio scopo mutualistico ricevendo in conferimento dai propri soci cooperatori parmigiano reggiano, panne, burro zangolato e siero, prodotti che vengono ulteriormente trasformati e/o commercializzati attraverso la società Parmareggio S.p.A. (di seguito Parmareggio), interamente controllata dal Consorzio.
Il fatturato consolidato, realizzato in Italia nel 2017 dal Consorzio Granterre, ammonta a circa 334 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nel conferimento, da parte di Unibon e di Granterre, delle partecipazioni di controllo rispettivamente detenute nelle società GSI e Parmareggio in una NewCo appositamente costituita e controllata congiuntamente dalle società madri Unibon e Granterre. In particolare, la Newco sarà partecipata sia da Unibon (63%) che da Granterre (37%), la quale, pur detenendo una partecipazione minoritaria, avrà poteri di co-decisione ed esprimerà l'Amministratore Delegato della nuova aggregazione.
A seguito dell'operazione, le società madri non eserciteranno attività in concorrenza con quelle della Newco, continuando a caratterizzarsi come mere società holding e, nel caso di Granterre, come società organizzatrice dei conferimenti dei propri soci cooperatori.
Il contratto tra le Parti prevede comunque anche un obbligo, in capo a Granterre e Unibon, per un periodo di 5 anni, di non avviare o svolgere attività che direttamente o indirettamente si pongano in concorrenza con quelle di Parmareggio e di GSI.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, configurandosi come la costituzione, da parte di Unibon e Granterre, di un'impresa comune che realizza la fusione tra le società GSI e Parmareggio, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), della legge n. 287/90.
5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza sopra descritto, cui sono vincolate le imprese fondatrici dell'impresa comune, è strettamente connesso ai prodotti, ai servizi e ai territori in relazione ai quali l'impresa comune è chiamata ad operare[1].

[1] *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) § 36.]*

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

7. Le due società oggetto di fusione operano in settori distinti del Food: in particolare, GSI opera prevalentemente nel settore dei salumi e delle carni, oltre che dei secondi piatti pronti, mentre Parmareggio opera nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione di formaggi.
All'interno dei settori indicati, è possibile identificare diversi comparti, corrispondenti ai singoli prodotti di salumeria (prosciutto cotto, mortadella, salame, wurstel, pancetta, coppa, bresaola, speck, prosciutti crudi, precotti ecc.) e alle singole tipologie di prodotto caseario (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, altri formaggi duri, fusi, burro, ecc.). Tali comparti, in ragione delle specifiche caratteristiche distintive e della diversa percezione che ne hanno i consumatori, identificano diversi mercati rilevanti differenti sotto il profilo merceologico[2]. Ai fini della presente valutazione, non appare necessario delimitare con esattezza i confini di tali mercati, in quanto comunque l'operazione non genera sovrapposizioni tra le attività delle Parti.
Tutti i mercati interessati hanno dimensione geografica estesa all'intero territorio nazionale, in ragione dei bassi costi di trasporto dei prodotti e dell'uniformità delle condizioni di concorrenza.

Gli effetti

8. Le quote detenute da GSI sono superiori al 15% soltanto nel comparto dello speck, nel quale la società è leader con una quota del 24% circa, e in quello dei secondi piatti pronti, nel quale la società detiene una quota pari a circa il 22%. In nessuno di tali comparti è presente la società Parmareggio. In essi operano peraltro, con quote significative, numerosi e qualificati altri operatori.
9. Nell'ambito dei prodotti lattiero-caseari, ove la società GSI non è presente, la società Parmareggio detiene una posizione di *leadership* soltanto nel settore del Parmigiano Reggiano, nell'ambito del quale essa detiene comunque una quota inferiore al 20% e ove operano numerosi e qualificati altri operatori.
10. Posto che in nessuno dei mercati interessati si generano sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti, l'operazione determina la mera sostituzione di un operatore con un altro. D'altro canto, in considerazione dell'accentuata dinamica competitiva che caratterizza i mercati stessi, nei quali sono attivi numerosi e qualificati operatori, anche i limitati effetti di rafforzamento del potere contrattuale nei confronti di fornitori e acquirenti, connessi alla realizzazione della presente operazione, non appaiono tali da determinare la costituzione di una posizione dominante in capo alla nuova entità che si andrà a costituire.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

[2] *[Cfr. C11498 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI/GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA, provv. n. 23376 del 6 marzo 2012, in Boll. 10/2012; C9573 - VERONESI FINANZIARIA/SAGI SAN DANIELE, provv. n. 18810 del 21 agosto 2008, in Boll. n. 32/08; C7491-SOFINCO-ITALCARNI/I.S. HOLDING, provv. n. 15122 del 18 gennaio 2006, in Boll n. 3/2006.]*